

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1969

Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 1440 del 15 dicembre 1955 consentì ai professori, in possesso del titolo specifico e di un determinato numero di anni di servizio, di partecipare ad un concorso a titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione didattica delle lingue straniere per la classe V senza distinzione alcuna fra cattedre di ruolo A e di ruolo B.

Senonchè, in sede di esecuzione, le Commissioni esaminatrici, arbitrariamente, hanno operato la detta distinzione e, specie in alcune regioni, hanno concesso solo abilitazioni di ruolo B, senza tener conto che gli insegnanti interessati avevano maturato gli anni di servizio al ginnasio, o al magistrale, o negli istituti tecnici, superando, altresì, l'ispezione pre-esame negli istituti superiori e successivamente erano stati invitati a sostenere esami relativi alla classe V in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1957, n. 972, e pertanto le abilitazioni didattiche dovevano essere valide anche per gli istituti superiori, essendo gli stessi raggruppati nella tabella B annessa alle ordinanze ministeriali per gli in-

carichi e supplenze fino al 1962. Come peraltro è anche previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che contempla un'unica abilitazione per l'insegnamento della lingua straniera.

La legge n. 128 del 28 febbraio 1961 rimediò in parte alla ingiustizia subita da questa benemerita categoria, con l'unico articolo, il quale così recita: « Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B, attualmente in servizio nei ginnasi ed inquadrati nei ruoli transitori o nei ruoli ordinari o straordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1961, al ruolo A, con diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio) se provengono dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo ».

Con questo provvedimento, però, solo un numero esiguo di professori poté usufruire del beneficio, mentre altri, nonostante il conseguimento della declassata abilitazione didattica, furono costretti ad abbandonare il

posto tenuto per decenni ed a passare alla scuola media inferiore. Ciò, oltre ad arrecare un notevole danno alla scuola, che fu costretta ad avvalersi dell'opera di elementi non specializzati, causò grave disagio, materiale e morale, ai docenti in questione.

Si ritiene, pertanto, opportuno, oltre che per motivi di natura giuridica e di funzionalità della scuola, anche per ragioni di con-

creta giustizia, con una disposizione generale e con le garanzie nascenti dal proposto requisito di 15 anni di servizio con qualifica non inferiore a valente, concedere ai professori di ruolo di lingua straniera che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la possibilità di chiedere il passaggio nei ruoli della scuola media superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I professori di ruolo di lingue straniere nella scuola media inferiore in possesso dell'abilitazione didattica conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, possono chiedere, come previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, il passaggio nei ruoli della scuola secondaria superiore, purchè abbiano nella stessa prestato un minimo di quindici anni di servizio fuori ruolo con qualifica non inferiore a valente.

La graduatoria, per l'assegnazione dei posti, sarà compilata in base al numero degli anni di servizio prestati negli istituti di istruzione secondaria superiore.